



**LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE
“F. DE SANCTIS”**

Via Tasselgardo, 1 - c.a.p. 76125 – tel. 0883.481359 - Codice meccanografico BTPC210007 - Codice fiscale 92058830727

E-mail: btpc210007@istruzione.it pec: btpc210007@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.edu.it

TRANI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Aggiornamento Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera delibera n. 2 in data 10/09/2025

Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “Francesco De Sanctis” di Trani costituisce una comunità scolastica che
 - opera in virtù della legge e delle disposizioni dello Stato;
 - riconosce e assicura a ciascuna delle sue componenti equità e uguaglianza nell’esercizio dei propri diritti e nell’espletamento dei propri doveri.
 2. Nel rispetto delle leggi vigenti sono considerate componenti della comunità:
 - gli studenti;
 - il personale docente, il Dirigente Scolastico;
 - il personale non docente;
 - i genitori e/o tutori degli alunni.
 3. Le componenti della comunità scolastica partecipano alla gestione dell’Istituto per mezzo dei seguenti organi collegiali:
 - Consiglio di classe;
 - Collegio dei Docenti;
 - Consiglio d’Istituto.
 4. La partecipazione alla gestione dell’Istituto si realizza attraverso regole di democrazia:
 - dovere di obbedire alle leggi e ai regolamenti collegialmente definiti;
 - diritto di voto e di assemblea per assumere decisioni e per valorizzare i momenti di interazione fra le componenti, sulla base di finalità educativo/pedagogiche.
 5. Ogni rapporto interpersonale o di gruppo delle componenti scolastiche si fonda sul rispetto reciproco, in un colloquio leale e aperto tra le parti, sulla base dei principi di:
 - eguaglianza di tutti;
 - inviolabilità dei diritti di tutti;
 - osservanza dei diritti di tutti.
- In questo contesto di democrazia, ogni individuo è chiamato:
- ad affrontare le proprie responsabilità;
 - ad operare in uno spirito di collaborazione fattiva e concreta;
 - a facilitare il raggiungimento dei fini ultimi ed intermedi che la Scuola persegue;
 - a realizzare, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della Costituzione e delle leggi specifiche, il diritto allo studio dei giovani, come diritto-dovere ad una formazione globale ed al conseguimento dell’autodisciplina;
 - ad interagire con la realtà socio-culturale in cui i giovani vivono e dalla quale ricevono continue sollecitazioni e sensibili condizionamenti.

Art. 2 GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli OO.CC. d'Istituto sono quelli previsti dal D. L. vo n. 297/94. Qualora possa risultare più agevole e funzionale da un punto di vista organizzativo e logistico, come da art. 44 comma 6 del CCNL 2019- 2021 attualmente in vigore, le riunioni a carattere non deliberativo degli organi collegiali (ad es. i consigli di classe, gruppi di lavoro per l'inclusione, ecc.) potranno svolgersi a distanza; eventualmente, se utile, potranno essere programmate a distanza anche le riunioni con carattere deliberativo come i collegi docenti, quando il MIM fornirà le linee guida su come garantire la segretezza del voto e la trasparenza delle procedure. Esse saranno integrate poi nel presente regolamento.

CONSIGLIO di ISTITUTO

Il consiglio di Istituto è costituito dai rappresentanti eletti di tutte le componenti della comunità scolastica e dal dirigente scolastico in carica. Le componenti sono così rappresentate:

- Dirigente Scolastico;
- 8 docenti;
- 4 genitori;
- 2 non docenti;
- 4 studenti.

Il consiglio di Istituto fissa gli indirizzi generali per le attività dell'Istituto e le scelte generali di gestione e amministrazione; delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo; adotta il P.T.O.F.; delibera l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei sussidi scolastici; fissa i criteri per l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, assolve a forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.

Le riunioni del consiglio d'Istituto sono aperte alla comunità scolastica e i lavori sono così disciplinati:

- il pubblico presente non ha diritto alla parola e quindi al diritto di intervento;
- al Presidente del C.d.I. spetta di mantenere l'ordine ed eventualmente di fare allontanare il pubblico quando la sua presenza sia incompatibile con la libertà di svolgimento dei lavori e determini una forma di costrizione psicologica nei confronti dei membri del Consiglio;
- il pubblico non è ammesso alle sedute del Consiglio quando si faccia questione di problemi attinenti a singole persone;
- l'affluenza del pubblico alle sedute in presenza è limitata solo alla capacità ricettiva del locale in cui si svolgono i lavori.

Per ciò che concerne il funzionamento del consiglio di istituto e lo svolgimento del consiglio in modalità telematica si fa riferimento ai rispettivi regolamenti allegati (ALLEGATO 1 e 2).

GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da:

- Dirigente Scolastico;
- Direttore Servizi Generali ed Amministrativi;
- un docente;
- un non docente;
- un genitore;
- un alunno.

Compito della Giunta è quello di:

- predisporre il bilancio preventivo e il conto consultivo annuale;
- preparare i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando diritto di iniziativa del consiglio stesso;

- curare l'esecuzione delle delibere consiliari, di adempimenti che ne conseguono e tutte le operazioni necessarie per assolverli;
- assicurare in ogni fase, a scopo di coordinamento, i contatti con gli Enti ed Uffici comunque interessati alla vita amministrativa dell'Istituto;
- designare nel suo seno la persona che, unitamente al Dirigente scolastico e al Direttore Generale dei Servizi Amministrativi, firma gli ordini di incasso (riversali) e di pagamento (mandati).

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti di ruolo e non, in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio cura la programmazione didattico-educativa generale, elabora, realizza e verifica il Piano dell'Offerta Formativa.

Si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Per la verbalizzazione e il funzionamento del Collegio dei docenti, si rimanda al regolamento (ALLEGATO 3).

CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato sono costituiti da tutti i docenti di ciascuna classe, da due rappresentanti dei genitori (ove eletti) e da due rappresentanti degli alunni eletti annualmente. Tali consigli provvedono:

- a una esplicita individuazione degli obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità) da acquisire alla fine del corso;
- a stabilire le conoscenze di cui favorire l'acquisizione e gli argomenti su cui è possibile realizzare il coordinamento pluridisciplinare;
- alla definizione della metodologia e degli strumenti;
- alla definizione di attività integrative e complementari;
- alla esplicita individuazione di modalità di verifica e valutazione;
- al coordinamento organizzativo, onde evitare l'affollamento di verifiche nei periodi conclusivi delle attività o nella medesima giornata o anormali carichi di lavoro per gli alunni.

Sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe i Docenti predispongono il piano didattico annuale per la disciplina che comprende:

- un'analisi della situazione di partenza della classe, accertato attraverso test di ingresso, prove scritte e orali, esercitazioni;
- obiettivi didattici: conoscenze, competenze, abilità;
- contenuti distinti per arco temporale;
- eventuali attività a carattere interdisciplinare;
- criteri e mezzi di valutazione.

Il Consiglio di Classe si costituisce annualmente e si insedia all'inizio dell'anno scolastico, Tale organo collegiale è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce in plenaria per la formulazione di proposte in ordine all'azione didattico-educativa, alle iniziative di sperimentazione e per estendere e agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; si riunisce in adunanza ristretta alla sola presenza dei docenti nei momenti di valutazione periodica e finale degli alunni. I docenti sono convocati tramite circolare, mentre gli alunni facenti parte del Consiglio di Classe ricevono un avviso scritto e/o telematico (e-mail, convocazione tramite R.E.). Le lettere di convocazione dei genitori invece sono inviate tramite e-mail, R.E., e/o consegnate ai rispettivi figli, i quali firmano per ricevuta-consegnata.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico

- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31-5-74 n. 417;
- ogni qual volta un docente di ruolo ne fa esplicita richiesta.

Art. 3 LE ASSEMBLEE

Per prassi estesa sono considerati Organi Collegiali anche:

- Assemblea generale d'istituto degli studenti;
- Assemblea di classe degli studenti;
- Comitato degli studenti eletti nei Consigli di classe;
- Assemblea generale dei genitori;
- Assemblea di classe dei genitori;
- Comitato dei genitori eletti nei Consigli di classe (se costituitosi).

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Le assemblee degli studenti hanno il compito di promuovere il dibattito ed il confronto fra i giovani su temi culturali e sociali favorendo, quindi, la loro maturazione intellettuale e democratica.

Assemblea di classe

- Le assemblee di classe sono utilizzate per discutere temi e problemi della classe, della scuola, della società. Sono anche preparatorie all'assemblea di Istituto.
- Le assemblee di classe possono essere richieste una per ogni mese, tranne negli ultimi trenta giorni di lezione. La durata massima per ciascuna è di due ore.
- Il giorno e le ore delle assemblee di classe devono essere concordati con i docenti interessati; nella richiesta dell'assemblea bisogna indicare l'ordine del giorno. Tutte le discipline devono essere coinvolte a rotazione.
- La richiesta di assemblea, firmata dai rappresentanti di classe, deve essere controfirmata da quei docenti che cedono le ore e presentata ai collaboratori del DS in vicepresidenza almeno cinque giorni prima della data fissata e deve indicare in modo esplicito la data, le ore da utilizzare e l'ordine del giorno.
- Il docente in orario durante le ore dell'assemblea deve assicurare la vigilanza degli alunni e può intervenire in assemblea per favorire l'ordinato svolgimento o per dare chiarimenti sui temi di dibattito.
- Non è possibile chiedere le due ore di assemblea allo stesso docente.
- Uno dei due rappresentanti di classe presiede l'assemblea, l'altro fa funzione di segretario verbalizzante.
- Ogni decisione presa in assemblea è da ritenersi valida solo se votata e approvata a maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti).
- Dei lavori dell'assemblea deve essere redatto un verbale contenente il resoconto del dibattito, le conclusioni a cui si è pervenuto e le eventuali proposte emerse. Il verbale va consegnato in vicepresidenza ai collaboratori del DS.

Assemblea d'istituto

- L'assemblea d'istituto può essere richiesta ogni mese per un numero massimo di cinque per anno scolastico entro il 30 aprile. Ad essa può essere dedicata al massimo una mattinata.
- La richiesta di assemblea d'istituto deve essere presentata dal Comitato Studentesco al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data prescelta e deve contenere la data, l'ora d'inizio, la durata prevista, l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo di svolgimento, fatte salve le

responsabilità dirigenziali relative alla sicurezza.

- Il Comitato studentesco nomina i componenti del servizio d'ordine, responsabili dello svolgimento corretto dell'assemblea; si riunisce, per non più di 30' subito dopo l'intervallo, o ad un altro orario che sarà debitamente comunicato per deliberare l'o.d.g. dell'Assemblea d'Istituto. Il Comitato può anche riunirsi in modalità a distanza in orario pomeridiano o comunque collegarsi in videoconferenza con i rappresentanti di classe del plesso ex-LUM.
- L'assemblea è presieduta da uno dei rappresentanti degli studenti che guida la discussione e modera gli interventi sugli argomenti dell'ordine del giorno; il segretario svolge la funzione di verbalizzatore.
- Nel caso di constatata impossibilità di svolgimento ordinato, il Presidente, il Dirigente Scolastico o un suo delegato scioglie l'assemblea e gli studenti rientrano nelle rispettive classi per riprendere il normale svolgimento delle lezioni.
- A seconda delle esigenze logistiche, tecniche e organizzative della scuola, l'assemblea di istituto si svolgerà in cortile, nelle aule (in collegamento con altre classi in videoconferenza, che svolgeranno attività proposte dal Comitato Studentesco e coordinate dai rappresentanti di classe), oppure ancora in altri spazi e altre modalità opportunamente individuati. Considerata la situazione logistica del Liceo, con spazi insufficienti a poter accogliere la totalità degli studenti, l'assemblea può essere svolta anche in maniera distinta e in momenti diversi, con le classi suddivise in turni differenti.
- Il Comitato Studentesco deve chiedere con ampio anticipo la presenza di esperti per approfondimento tematico. Di tale presenza è richiesta l'autorizzazione al Consiglio d'Istituto.
- L'assemblea può essere utilizzata anche per rappresentazioni teatrali, musicali, cineforum e manifestazioni sportive in locali idonei e spazi non scolastici, individuati dagli studenti d'intesa con la scuola.
- Il momento assembleare è parte integrante dell'attività scolastica e, come le altre attività, ha finalità educative; pertanto, gli insegnanti sono invitati a contribuire alla vigilanza ed eventualmente a dare il loro contributo al dialogo formativo.
- Gli studenti che risultassero assenti all'assemblea d'istituto devono giustificare l'assenza.
- La comunicazione di convocazione dell'assemblea fatta dal Dirigente alle classi è valida come informazione alle famiglie.
- Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale che va consegnato a un collaboratore del DS.
- È possibile richiedere, con le stesse modalità, al Dirigente un'assemblea straordinaria da svolgersi esclusivamente fuori dell'orario delle lezioni, nel giorno, nelle modalità e nelle ore da concordare in base alle esigenze generali di servizio.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

- Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
- L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe.
- I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.
- L'assemblea d'istituto dei genitori è convocata su richiesta del Presidente del Comitato dei Genitori, oppure qualora la richiedano più di cento genitori.
- La data e l'ora di svolgimento di assemblea di classe o di istituto, qualora le stesse si debbano svolgere nei locali dell'Istituto devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente, che ne autorizza la convocazione.
- L'assemblea deve svolgersi fuori dalle ore di lezione.
- L'assemblea dei genitori deve darsi un proprio regolamento per il funzionamento, regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
- All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare, con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA E ORA DI RICEVIMENTO CON I GENITORI

Il colloquio nell'ora di ricevimento si potrà prenotare in modalità telematica fino a ventiquattr'ore prima adoperando il registro elettronico; i colloqui saranno effettuati in presenza o se richiesto dal genitore a distanza, in videoconferenza o per via telefonica, previo appuntamento, salvo esigenze particolari.

Sono previsti inoltre due volte all'anno gli incontri generali scuola-famiglia, sempre finalizzati al soddisfacimento del diritto dei genitori ad essere informati periodicamente sull'andamento didattico-comportamentale dei propri figli.

Art. 4 ASSENZE – RITARDI – USCITE ANTICIPATE

Il presente Regolamento d'Istituto, relativamente alle assenze scolastiche e alla validità dell'anno scolastico, fa riferimento a quanto espresso ed indicato nell'Art. 14 del DPR n. 122 del 22/06/2009 e anche meglio specificato nella C.M. n. 20 del 04/03/2011; le lezioni pertanto devono essere frequentate per i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale previsto dalla norma. Si ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 123/2023, convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023, prevede, al fine di evitare fenomeni di dispersione scolastica, che lo studente minore di 16 anni non debba assentarsi per più di 15 giorni anche non consecutivi in tre mesi, senza fornire motivate giustificazioni (che, su segnalazione del coordinatore di classe, saranno richieste ai genitori dal Dirigente Scolastico) e che comunque debba assolvere all'obbligo scolastico.

1. Il docente della prima ora deve essere presente in classe 5 min. prima dell'avvio della lezione; lo stesso ammette gli studenti in classe con una tolleranza di 5 minuti di ritardo, che saranno comunque annotati sul registro senza il segno di spunta "Da giustificare"; se il ritardo è compreso tra i 5 e i 10 minuti, non solo sarà segnato sul registro elettronico, ma dovrà essere giustificato da un genitore. Nel caso di un ritardo superiore ai 10 minuti, lo studente entrerà all'inizio della seconda ora di lezione (l'ingresso sarà segnato sul registro dal docente della seconda ora). Se il ritardo è dovuto a problemi con i mezzi di trasporto, lo studente sarà comunque ammesso in classe durante la prima ora; il genitore in ogni caso dovrà giustificare sul registro l'ingresso. Per non dare disturbo alla lezione già iniziata, gli studenti in ritardo, in attesa dell'inizio della seconda ora, soggiornano all'interno dell'Istituto (ingresso) sorvegliati da un collaboratore scolastico, o a discrezione del D.S. o dei suoi collaboratori, possono essere ammessi in classe. I ritardi vanno giustificati sul registro entro le 48 ore successive. Il quinto ingresso alla seconda ora (e suoi multipli) dovrà essere giustificato personalmente da un genitore (valido anche per i maggiorenni con delega).

Di norma, non è consentita l'ammissione a scuola dopo la seconda ora di lezione; si ammette in classe lo studente solo se il ritardo è comprovato da validi motivi e, comunque, accompagnato direttamente dai genitori o da un loro delegato.

2. La giustificazione sul registro elettronico deve avvenire lo stesso giorno del rientro a scuola o, in via del tutto eccezionale, soprattutto nei casi di assenze contenute in un numero ragionevole, il giorno immediatamente successivo. La quinta assenza (e suoi multipli) devono essere giustificate personalmente da un genitore (anche per gli studenti maggiorenni con delega), concordando con la scuola strategie comuni per la regolarizzazione della frequenza.
3. Lo studente assente per malattia può presentare, al momento del rientro a scuola, un certificato medico per lo scomputo delle ore nel calcolo delle assenze, ai fini della validità dell'anno scolastico e, al triennio, del riconoscimento dell'assiduità della frequenza per l'attribuzione dei crediti.
4. Gli studenti maggiorenni, previa delega dei genitori (compilata e firmata in segreteria), possono giustificare personalmente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, tenendo conto degli obblighi imposti ai punti 1 e 2.
5. Le uscite anticipate per motivi di salute o di famiglia potranno avvenire solo durante i cambi dell'ora, tranne casi eccezionali, su autorizzazione dei docenti designati dal Dirigente Scolastico

(primo e secondo collaboratore) o in loro assenza dalle FF.SS. o funzioni di staff presenti presso il plesso; le uscite saranno annotate sul registro elettronico. Gli studenti possono essere prelevati solo ed esclusivamente dai propri genitori, da chi ne fa le veci o da un loro delegato regolarmente autorizzato.

6. Gli studenti maggiorenni potranno uscire autonomamente da scuola solo se i genitori hanno sottoscritto e depositato in segreteria la dichiarazione di assenso dell'esercizio di tale diritto da parte dei propri figli maggiorenni (v. punto 4).
7. La quinta uscita anticipata (e suoi multipli) dovrà essere giustificata personalmente da un genitore anche per gli studenti maggiorenni.
8. Il coordinatore di classe monitorerà l'andamento delle assenze, ritardi e uscite anticipate con comunicazione alle famiglie e p.c. al Dirigente Scolastico, o ai suoi collaboratori, nei casi reiterati e più eclatanti; verificherà inoltre che non vi siano assenze, ritardi o uscite non ancora giustificate sul registro elettronico e chiederà ai genitori di giustificare personalmente la quinta assenza, il quinto ritardo e il quinto ingresso in ritardo e loro multipli (v. punti 1, 2 e 7). In particolare, il coordinatore, ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione allo scrutinio finale, secondo l'art. 14, comma 7 del d.p.r. n. 122/2009, è chiamato a vigilare affinché lo studente frequenti almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; nel caso lo studente abbia un'età inferiore ai 16 anni, il coordinatore dovrà anche verificare che non abbia più di 15 giorni di assenza anche non consecutivi in 3 mesi senza fornire adeguate e motivate giustificazioni (legge n. 13 novembre 2023). La segreteria è autorizzata a inviare un avviso alla famiglia per comunicare il totale delle assenze.
9. L'uso strategico o l'abuso di ingressi in ritardo, alla seconda ora o di uscite anticipate, e le assenze sistematiche, individuali o collettive, saranno valutate, in ambito del Consiglio di Classe o di Scrutinio, nell'attribuzione del voto di condotta e/o del credito scolastico.

Art. 5 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1. La disciplina è affidata alla responsabilità di tutte le componenti della comunità scolastica. Si fa particolare appello all'autocontrollo, visto come obiettivo della maturazione della personalità del singolo, conseguibile in virtù della collaborazione attiva tra studente e docente.
2. Non sono ammessi comportamenti che offendano la dignità della persona; in particolare non è consentito l'uso di alcuna forma di turpiloquio, di allusioni o linguaggio offensivo o lesivo della dignità altrui. È fatto obbligo di non disturbare con urla, rumori, schiamazzi, "versacci" e azioni similari il regolare svolgimento delle attività didattiche.
3. Gli alunni sono tenuti ad adoperare in modo opportuno, corretto e responsabile eventuali software gratuiti per videoconferenze (Zoom, Google Meet o altri), app di messaggistica per comunicazioni importanti per le attività scolastiche, piattaforme didattiche (Google Workspace, piattaforme delle case editrici dei libri di testo, altre classi virtuali, siti per quiz e compiti a tempo, per il *commenting*, il *blogging*, esercizi, lavori multimediali e/o sulla realtà aumentata, ecc.), l'area di condivisione dei documenti nel registro elettronico, ecc. Si ricorda in particolare che, per l'utilizzo del cellulare e la diffusione di immagini con dati personali altrui non autorizzate, si rischiano anche multe da 3 mila a 18 mila euro, o da 5 mila a 30 mila euro, nei casi più gravi, che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy (Direttiva ministeriale n.104 del 30-11-2007). Il divieto di pubblicazione senza consenso riguarda anche la diffusione attraverso gruppi chiusi o chat su app di messaggistica come WhatsApp, Telegram, ecc. Si sottolinea inoltre che, se la diffusione delle immagini è avvenuta a scopo di lucro o con la volontà precisa di danneggiare il soggetto fotografato, il reato di illecito trattamento dei dati altrui (art. 167 D. lgs. n. 196/2003), a cui può aggiungersi quello di diffamazione aggravata (art. 595 codice penale), ha rilevanza penale e può essere punito con la reclusione fino a tre anni. Gli studenti avranno cura dei documenti prodotti nella o per la didattica digitale, senza diffonderli a scopo diffamatorio, ecc.; gli allievi devono avere un comportamento corretto e rispettoso ovviamente anche durante eventuali videoconferenze, non simulando problemi tecnici inesistenti, non disturbando oppure ostacolando lo svolgimento delle attività, ecc.
4. Non è ammesso, in nessun modo, mai il ricorso alla violenza verso una qualunque componente della

comunità scolastica.

5. Lo studente che risulti provocatorio e prepotente a livello fisico o verbale, offenda pesantemente un qualunque componente della comunità scolastica, oppure si dimostri violento è passibile di ammonizione scritta sul registro di classe e, nel caso di recidività, il Consiglio di Classe può decidere sanzione di allontanamento dalle lezioni.

6. Non è ammesso entrare, uscire, sostare, permanere negli ambienti scolastici (palestra, bagni, laboratori, uffici, auditorium, aule), né spostarsi dall'aula o da un piano all'altro, senza regolare permesso di una autorità scolastica, o la presenza di un docente nel caso di un laboratorio e della palestra. In particolare, gli studenti, se non personalmente autorizzati dal docente responsabile e se non per motivi eccezionali, non potranno lasciare il proprio piano ed è vietato sostare nei bagni oltre il necessario e nei corridoi senza motivo; si raccomanda infatti di evitare, durante le ore di lezione, ogni distrazione o uscita dalla classe per motivi meramente pretestuosi, ivi comprese reiterate uscite per accedere agli uffici amministrativi, o ai servizi igienici, dato che tali uscite sono da effettuare solo in caso di effettiva necessità. Le pause spuntino sono effettuate, fino a diverse disposizioni indicate con circolare del D.S., in classe negli orari stabiliti. In questa pausa gli studenti devono comportarsi in modo da non recare pregiudizio a persone e da evitare schiamazzi e rissa; in questa occasione gli studenti non possono recarsi in bagno, non possono utilizzare il cellulare o recarsi ad altri piani del plesso. La vigilanza durante l'intervallo è svolta dai docenti della terza e della quinta ora di lezione.

7. Durante le lezioni gli studenti non possono adoperare smartphone, smartwatch, o altri dispositivi elettronici simili, neanche a fini didattici (cfr. la circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 "*Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione*"). Il cellulare deve essere spento e tenuto sotto custodia nello zaino fino all'uscita dal plesso scolastico. Il mancato rispetto di tale norma comporta alla prima violazione: - lo smartphone verrà consegnato al docente con nota disciplinare e successivamente riconsegnato; dalla seconda in poi è prevista nota disciplinare e lo smartphone verrà consegnato al docente, che lo depositerà in segreteria e la consegna verrà effettuata ai genitori. Sarà poi convocato un consiglio disciplinare. Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà ammesso nei casi in cui lo stesso sia esplicitamente previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per motivate necessità personali e per un tempo limitato (ad esempio per un veloce recupero di una password per svolgere un'attività didattica su un computer o un tablet propri o della scuola);

8. Poiché l'utilizzo dei telefoni cellulari durante le ore di lezione è vietato, la scuola non è tenuta a custodire tali dispositivi e non si assume alcuna responsabilità per la loro perdita o danneggiamento.

9. È vietato appiccare fuoco a materiale combustibile presente nei diversi ambienti e disperdere sostanze velenose o tossiche.

10. È fatto obbligo di osservare le più corrette norme igieniche in generale e in particolare nell'uso dei bagni e degli spogliatoi.

11. Non è ammesso sottrarre, danneggiare o rendere inutilizzabili strumenti e materiali in dotazione della scuola ed è vietato danneggiare muri esterni e interni all'ambiente scolastico. Chi arrechi danni volontari agli ambienti o alle suppellettili scolastiche dovrà provvedere a un equo risarcimento (come classe o come singolo alunno responsabile).

12. Sono vietati comportamenti scorretti o trasgressivi durante i viaggi d'istruzione; tali comportamenti saranno sanzionati con provvedimenti disciplinari e con il divieto individuale di partecipazione ad altri viaggi d'istruzione negli anni successivi.

13. Gli studenti hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e con lo scritto; possono nell'ambito dell'istituto redigere, esporre negli spazi stabiliti e diffondere fogli e periodici che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Ad evitare violazioni di legge, i fogli e i periodici succitati saranno sottoposti preventivamente al controllo del Dirigente. È esclusa ogni forma di censura ideologica sia dal suddetto controllo sia dalle scelte dei redattori.

14. Nell'ambito dell'istituto non è possibile affiggere e diffondere scritti provenienti da organi estranei alla comunità scolastica senza l'autorizzazione del Dirigente.

15. Agli studenti, come ai docenti e al personale scolastico, è tassativamente vietato parcheggiare automezzi e motocicli nell'area antistante al plesso centrale dell'Istituto, poiché dichiarata zona non adibita a parcheggio. Eventuali eccezioni temporanee per motivi di carico/scarico o di stazionamento straordinario devono essere approvate dal dirigente scolastico.

16. Per ragioni di sicurezza occorre rispettare le indicazioni di accesso alla scuola specificate nelle circolari del D.S.
17. Non è consentito agli alunni uscire dalla propria aula al cambio dell'ora di lezione.
18. È vietato festeggiare compleanni e onomastici durante la pausa ricreativa, le ore di lezione, il cambio dell'ora. È vietata la ricezione di materiale di ogni tipo (fiori, alimenti, libri, quaderni...) da parte di genitori o estranei; tutto questo per garantire la sicurezza, la responsabilizzazione dei nostri alunni, evitare spiacevoli inconvenienti e consentire il sereno svolgimento delle lezioni.
19. Gli spogliatoi possono essere utilizzati nel rispetto del numero massimo di allievi che possono contenere contemporaneamente.
20. Non è consentito l'utilizzo dell'ascensore, ove presente, fatte salve documentate situazioni di disabilità temporanea o permanente, ed in caso di evacuazione.
21. È stabilito, ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli studenti sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Il divieto di fumo è valido anche per i dispositivi elettronici.

Art. 6 PARTICOLARI NORME COMPORTAMENTALI DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE

1. Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità o documenti indispensabili per eventuali viaggi in Paesi esteri (passaporto, visto, documenti sanitari etc.); assicurarsi, nel caso, che sia valido per l'espatrio.
2. Avere sempre con sé copia del programma con il recapito dell'albergo.
3. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza autorizzazione degli accompagnatori (vale anche per i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata.
4. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.
5. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.
6. Rispettare gli orari per il proprio e l'altrui riposo: evitare di porsi in situazioni di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali e umane offerte dal viaggio.
7. Astenersi dall'introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo; per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera.
8. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide, etc) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati.
9. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato o all'intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola e agli studenti che ne fanno parte. Le succitate regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile.

Per ciò che concerne l'organizzazione delle uscite e dei viaggi di istruzione si fa riferimento al rispettivo regolamento approvato dal C.d.I. in data 18/12/2025 allegato al presente regolamento (ALLEGATO 4).

Art. 7 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

In rispetto al D. M. n. 5 del 16/09/2009 sull'attribuzione del voto di condotta e in particolare degli art. 3-5, i criteri e le motivazioni per l'attribuzione del voto di condotta sono di seguito indicate nella presente griglia.

Si ricorda che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato; inoltre, alla luce della legge n. 150 del 1° ottobre 2024 e delle Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione, è previsto che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA*

(ai sensi del D.M. 5 del 16/09/2009)

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe in base agli indicatori sotto descritti:

10	Frequenza	Assidua e puntuale con meno del 5% di assenze al primo quadrimestre/meno del 10% a fine anno scolastico.
	Comportamento	Esemplare per responsabilità, correttezza e rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché massima cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.
	Partecipazione	Costante, proficua, proattiva e costruttiva alle attività di PCTO, di didattica orientativa e ad eventuali attività co-curricolari proposte dalla scuola.
	Collaborazione	Applica con pronta efficacia competenze sociali e civiche, agendo in modo consapevole, manifestando sempre con rispetto i propri punti di vista, ascoltando quelli dei compagni e valorizzandone attentamente il contributo. Manifesta piena disponibilità alla collaborazione, spirito di condivisione e matura responsabilità nel rapporto con la classe, i docenti e il personale ATA. Mette a disposizione le proprie abilità e competenze, diventando un punto di riferimento per i compagni.
	Sanzioni	Nessuna sanzione disciplinare individuale.
9	Frequenza	Regolare con meno dell'8% di assenze al primo quadrimestre/meno del 15% a fine anno scolastico.
	Comportamento	Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola, nonché nel rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.
	Partecipazione	Continuativa, solerte e collaborativa alle attività di PCTO, di didattica orientativa e ad eventuali attività co-curricolari proposte dalla scuola.
	Collaborazione	Applica adeguatamente competenze sociali e civiche, agendo in modo corretto, manifestando solitamente con rispetto i propri punti di vista, ascoltando quelli dei compagni e accogliendone il contributo. Manifesta una buona disponibilità alla collaborazione e senso di responsabilità nel rapporto con la classe, i docenti e il personale ATA. Opera in un'ottica solidale all'interno della comunità.
	Sanzioni	Nessuna nota disciplinare individuale o annotazioni per lievi mancanze.
8	Frequenza	Nel complesso regolare, pur con varie assenze, ritardi e/o uscite anticipate.
	Comportamento	Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.
	Partecipazione	Nel complesso regolare, ma non particolarmente puntuale, precisa e solerte alle attività di PCTO, di didattica orientativa e ad eventuali attività co-curricolari proposte dalla scuola.
	Collaborazione	Applica alcune competenze sociali e civiche nel dialogo con i compagni. L'accoglienza dei punti di vista altrui e la disponibilità alla condivisione hanno bisogno talora di rinforzo e sollecitazione.
	Sanzioni	Vari richiami scritti e annotazioni disciplinari per alcune chiare inosservanze del regolamento scolastico.
7	Frequenza	Numerosi ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle giustificazioni.
	Comportamento	Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe.
	Partecipazione	Discontinua, parziale e poco proficua alle attività di PCTO, di didattica orientativa e ad eventuali attività co-curricolari proposte dalla scuola.
	Collaborazione	Applica saltuariamente competenze sociali e civiche nel dialogo con i compagni. Ha difficoltà a confrontarsi in modo corretto con i punti di vista altrui e ad accoglierli. Mostra scarsa disponibilità alla condivisione e alla collaborazione.
	Sanzioni	Presenza di una o più note disciplinari scritte con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti per infrazioni significative del regolamento scolastico.
6	Frequenza	Irregolare con frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari.
	Comportamento	Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici.
	Partecipazione	Distratta, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo alle attività di PCTO, di didattica orientativa e ad eventuali attività co-curricolari proposte dalla scuola.
	Collaborazione	Mostra scarso senso di responsabilità e notevoli difficoltà nel relazionarsi in modo corretto con la classe, i docenti e il personale ATA.
	Sanzioni	Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni del regolamento scolastico; sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni.
5	Comportamento	Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato rispetto di numerosi punti del Regolamento di Istituto; ha intenzionalmente arrecato danni materiali alle attrezzature scolastiche, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari.
	Sanzioni	Presenza di sanzioni legate a gravissime infrazioni disciplinari, con sospensione dalle lezioni superiore a 5 giorni.

Art. 8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni e del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per esse sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, causata dai loro gesti, ad impedire la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione dei danni causati.

Mancanze	Sanzioni e Azioni di Responsabilizzazione	Organo competente
Scarsa collaborazione e partecipazione, assenze non motivate, inosservanza lieve delle regole scolastiche durante le attività didattiche.	Rimprovero orale e/o scritto con eventuale informativa alle famiglie.	- Docente - Dirigente Scolastico
Ripetute manifestazioni di scarso senso di responsabilità, assenze non motivate, inosservanza delle regole scolastiche, danni ai locali o alle attrezzature causati da incuria o negligenza durante le attività didattiche.	Nota sul registro di classe e/o nota informativa alla famiglia ed eventuale invito al genitore di presentarsi a scuola per risarcimento del danno.	- Docente - Dirigente Scolastico
Gravi e sistematiche scorrettezze e azioni di disturbo volte a compromettere lo svolgimento delle lezioni e la serenità dell'ambiente di apprendimento.	Sospensione sino a 15 gg dalle attività scolastiche con eventuale risarcimento.	- Consiglio di classe
Mancanza di rispetto per il D.S., il personale scolastico e la comunità studentesca durante le attività didattiche (per mancanza di rispetto deve intendersi anche l'uso ripetuto dello smartphone o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche o eventuali atti di bullismo/cyberbullismo in contesto scolastico e al di fuori della scuola).	Sospensione sino a 15 gg con eventuali attività (anche fuori orario di lezione) utili all'alunno o alla comunità scolastica; ritiro temporaneo del telefono cellulare con eventuale conseguente provvedimento sanzionatorio (giorni di sospensione).	- Consiglio di classe
Messa in pericolo dell'incolumità propria o altrui, per mancato rispetto delle norme antinfortunistiche; danneggiamento di impianti di sicurezza, violenza fisica, gravissimi atti di bullismo/cyberbullismo in contesto scolastico e al di fuori della scuola (minacce, danneggiamento dell'immagine di un altro soggetto della comunità scolastica, ecc.).	Nel caso in cui le infrazioni siano particolarmente gravi o in caso di recidiva, o l'alunno rifiuti le attività di recupero di cui al punto precedente, l'alunno potrà essere temporaneamente allontanato dalla scuola, anche per più di 15 gg, e sino al termine delle lezioni; contestualmente il Consiglio di classe definirà tempi e modalità di contatto con l'alunno e la famiglia, durante il periodo di allontanamento, al fine di favorire il suo ravvedimento e reinserimento nella comunità scolastica.	- Consiglio di Classe (fino a 15 gg) - Consiglio di istituto (oltre i 15gg)

*Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando la gravità dell'infrazione a quelle sopra indicate.

8.1 Precisazioni sulle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari non hanno scopo punitivo, ma educativo.

Le sanzioni devono avere una durata temporanea, e devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla realizzazione della condotta e alla gravità dell'infrazione commessa.

In base alla legge n. 150 del 1° ottobre 2024, l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; l'allontanamento di durata superiore a due giorni comporta invece lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal Consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, sempre secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni. Nel caso di comportamenti che si configurino come penalmente rilevanti il Dirigente Scolastico provvederà alle dovute segnalazioni agli organi competenti.

Per ciò che concerne la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo si fa riferimento al codice interno in allegato al presente regolamento (ALLEGATO 5).

Sono da considerarsi condotte persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione, specie se reiterata, da parte di un singolo o di un gruppo;
- l'isolamento di un compagno, soprattutto se, all'interno della classe, esso viene perseguito sistematicamente;
- le offese e gli insulti;
- la derisione per l'aspetto fisico o per il modo di parlare;
- la diffamazione e l'esclusione per le proprie opinioni, fedi religiose, orientamenti sessuali.

Sono da considerarsi condotte persecutorie qualificate come Cyberbullismo:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing* estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- *Sextorsion*: forma di ricatto che prevede la pubblicazione di foto sessualmente esplicite, se non si ubbidisce alla volontà del ricattatore.

Art. 9 CRITERI REGOLATIVI - LE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti:

- devono avere finalità educative;
- devono essere sempre temporanee;
- devono essere improntate sul principio di proporzionalità;
- devono tener conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio;
- devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
- devono essere comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni);
- non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 10 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale fondato sul principio che la scuola rappresenta una comunità in cui ciascun membro ha il diritto e il dovere di contribuire a una convivenza armoniosa, garantita dalla corretta applicazione delle norme.

Il suo operato si ispira a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, con l'obiettivo di affrontare e superare eventuali situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti, o viceversa.

La sua missione principale è promuovere un'educazione responsabile e condivisa, incoraggiando la partecipazione attiva e il senso di responsabilità nei processi e nei risultati, sia da parte degli studenti che delle loro famiglie. La funzione primaria dell'Organo è quella di intervenire in caso di divergenze tra due parti, fornendo un'interpretazione equilibrata di questioni legate a diritti, doveri o disciplina. In tali circostanze, si configura come un'entità "terza" e imparziale, estranea alla disputa, e operante esclusivamente nell'interesse della giustizia e della serenità scolastica.

L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- un insegnante nominato dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante eletto dagli studenti del Consiglio di Istituto;
- un rappresentante eletto dai genitori del Consiglio di Istituto.

Nei casi di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento) verranno nominati membri supplenti dalle rispettive componenti.

L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto.

Come prevede il DPR 249/98 integrato con il DPR 235/07 art.5:

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via

definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del suddetto regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

4. Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 ATTI NEGOZIALI

Per quanto concerne gli atti di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d'opera, sotto-soglia comunitaria, si fa riferimento ad apposito regolamento, che diviene parte integrante del Regolamento di Istituto (ALLEGATO 6).

NOTE CONCLUSIVE

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni) (ALLEGATO 7) costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.